



# **COMUNE DI LABICO**

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n.20 del 10/06/2019

## **Il Consiglio Comunale**

- Visto l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Vista la legge nazionale 14 agosto 1991, n.281 e la legge regionale 21 ottobre 1997, n.34 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
- Vista la legge regionale 6 ottobre 2003 n.33 Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci;
- Vista la Legge 14 ottobre 1985, n.623 Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979;
- Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto così come modificato dal Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n.388;
- Visto il Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n.333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
- Vista la Legge 7 febbraio 1992, n.150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del Regolamento (CEE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.116 Attuazione della direttiva n.86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

- Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- Vista la Legge Regionale 5 aprile 1988 n.18 Tutela di alcune specie di fauna minore;
- Vista la Legge Regionale 14 dicembre 1990 n.89 Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici;
- Visto l'articolo 70 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'articolo 129 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635 Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la relativa Circolare del Ministro dell'Interno 3 ottobre 1994, n.559/LEG/200.112.bis interpretativa del Decreto Legislativo 13 luglio 1994 n.480;
- Vista la legge 20 luglio 2004, n.189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
- Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 672 e 727 del Codice penale;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Vista la Legge 24 Dicembre 2007, n. 244;
- Vista la Legge Finanziaria 27 dicembre 2006 n 296;
- Vista la Circolare 14 maggio 2001, n. 5 Ministero della Sanità (Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281);
- Viste le Ordinanze 3 marzo 2009 e 5 Agosto 2009 - Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ;
- Letta la Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale proclamata all'Unesco il 15 ottobre 1978;
- Rilevata la necessità di coordinare in un Regolamento la tutela degli animali che si trovano o dimorano temporaneamente o stabilmente nel territorio comunale

## **Delibera quanto segue**

### **Titolo I – PRINCIPI**

#### **Art. 1- Oggetto del regolamento**

1. Il Comune di Labico di seguito denominato il Comune", al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente,

promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 34/97; promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
5. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle Leggi statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

#### **Art. 2 - Competenze del Comune.**

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

## **Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 3 - Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

### **Art. 4 - Ambito di applicazione.**

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Labico.

## **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali.**

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, in particolare:
  - a) Gli animali dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
  - b) Gli animali dovranno essere accuditi e alimentati secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono.
  - c) A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
  - d) I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.

- e) I cani padronali dovranno essere dotati di sistema identificativo (microchip) e regolarmente iscritti in anagrafe canina entro il secondo mese di vita o comunque entro quindici giorni dal rinvenimento dello stesso.
- f) Il competente Ufficio per la tutela degli animali promuove ed incentiva annualmente anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

#### **Art. 6 - Maltrattamento di animali.**

1. Senza pregiudizio per l'azione penale è vietato:

- a) mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
- b) E' vietato detenere cani legati, salvo situazioni eccezionali che lo rendano assolutamente necessario (aggressività o forte istinto alla fuga) e comunque per un periodo superiore alle 8 ore nell'arco delle 24 ore. E' altresì vietato legare i gatti o portarli al guinzaglio, salvo l'uso di pettorina, o lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del Medico Veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
- c) Anche ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa, è vietato il taglio delle orecchie e della coda ai cani, tagliare la prima falange del dito o asportare le unghie ai gatti ovvero praticare la onisectomia, ad eccezione del taglio della punta di un orecchio ai gatti sterilizzati, possibilmente destro per i maschi e sinistro per le femmine, ai fini del loro riconoscimento a vista. È altresì vietata qualsiasi forma di mutilazione su animali d'affezione, reddito o allevamento, in particolare è vietata la decornazione dei bovini, il taglio della coda ai suini o il taglio del becco ai volatili. Sono autorizzati solo straordinari interventi sanitari non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali, certificate dal Medico Veterinario che effettua l'operazione. Entro 3 giorni dall'intervento, il Medico Veterinario invia copia di tale certificazione alla A.U.S.L. per l'archiviazione ed i relativi controlli, copia delle certificazioni mediche sono sempre detenute dal proprietario dell'animale per essere esibite su richiesta degli organi di controllo.

- d) Colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti. Il divieto non si applica per le attività dei Centri di Recupero specializzati ed autorizzati.
- e) Tenere gli animali in spazi angusti, in relazione alla specie, razza, età e stato fisiologico dell'animale o tenere gli animali in terrazze e balconi per periodi di tempo e/o condizioni comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico. E'altresi vietato isolare animali in cortili, rimesse, box e cantine, o segregarli in contenitori e gabbie, anche se poste all'interno dell'appartamento ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure
- f) Tenere animali in luoghi che impediscano il controllo quotidiano del loro stato di benessere e di salute o privarli di rapporti con esseri umani, altri animali simili o contatti sociali intraspecifici ed interspecifici.
- g) Non garantire agli animali, l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un Medico Veterinario, il quale deve stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento. E altresì vietato esporre animali a suoni, rumori e musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo o a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute o benessere. In particolare, la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, in cemento, legno o muratura, dovrà avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale
- h) L'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un Medico Veterinario.
- i) L'utilizzo di apparecchiature chiuse per lavaggio ed asciugatura di animali che non permettano all'animale di essere a contatto con l'esterno.
- j) Se non per motivi di tutela degli stessi animali, è vietato impedire ai detentori di tenere animali domestici nella propria abitazione, così come impedire l'accesso degli animali all'ascensore condominiale.
- k) Trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- l) Condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, come anche lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione;

- m) Trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori;
- n) Mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
- o) Stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete.
- p) Cedere e comunque allontanare dalla madre, i cuccioli di cane prima dei 90 giorni di vita, di 45 giorni per i gatti e furetti, comunque previa identificazione e registrazione all'anagrafe regionale, e comunque sprovvisti della documentazione di provenienza, sanitaria ed anagrafica, completa in ogni parte e regolarmente aggiornata e del relativo passaporto europeo attestante le vaccinazioni contro le patologie più comuni e l'analisi anticorpale della rabbia con validità comunitaria, da effettuarsi almeno 120 giorni prima della partenza.
- q) Mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
- r) È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- s) La detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso;
- t) L'utilizzo di guinzagli – stringibocca Gentle Leader, o comunque di dispositivi di torsione del collo dell'animale e di museruole "stringibocca" di dimensioni non idonee a garantire la normale termoventilazione dell'animale se non per casi certificati da un Medico Veterinario;
- u) Addestrare animali appartenenti a specie selvatiche e addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica o in ambienti inadatti;
- v) La detenzione, l'utilizzo e la vendita di collari ad ultrasuoni, a scariche elettriche, con punte e qualsiasi tipo di collare ad attivazione automatica, senza quindi il necessario controllo del detentore per tramite di apposito telecomando;



- w) L'utilizzo di fruste e bastoni anche se imbottiti, ad eccezione di quelle per l'accalappiamento;
- x) L'utilizzo e la detenzione di sostanze inibenti o stimolanti, senza la necessaria prescrizione medico veterinaria.
- y) La detenzione, la vendita e l'utilizzo, di trappole o collanti per la cattura o l'uccisione di animali mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli, ad eccezione delle gabbie-trappola per i gatti e per i topi di dimensioni non superiori a cm 70 di lunghezza x 30 cm di altezza e 30 cm di larghezza, o gabbie-trappola per cani. Le gabbie trappola per cani e gatti/topi possono essere temporaneamente allocate sul territorio, in luoghi e per attività preventivamente autorizzate dal comune, attuando tutte le accortezze per non catturare o occupare sentieri percorsi da animali selvatici, piccola fauna o volatili.
- z) Lasciare gli animali di proprietà fertili, liberi di vagabondare.

#### **Art. 7 - Abbandono di animali.**

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

#### **Art. 8 - Avvelenamento di animali.**

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di sostanze velenose, esche, bocconi avvelenati o altro materiale nocivo o contenente veleni. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, comprese sostanze metalliche, vitree e plastiche. Il divieto non si applica alle operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali. Tali attività devono essere adeguatamente pubblicizzate dalle

ditte incaricate, tramite avvisi scritti contenenti l'indicazione del principio attivo usato, da diffondere nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi d'anticipo.

2. I Medici Veterinari devono segnalare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, al Comune ed alla A.U.S.L., tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, entro ventiquattro ore dal rinvenimento. La segnalazione deve indicare: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo ed i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Il Sindaco entro 48 ore dalla segnalazione, con propria Ordinanza prescrive:
  - il temporaneo divieto delle attività venatorie, pascolo o altre attività, per minimo di anni uno o più, a seconda della tossicità della sostanza utilizzata;
  - le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica;
  - intensificazione dei controlli da parte degli organi di polizia nelle zone interessate.
4. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 e 3 lettera a) rivesta la qualifica di Guardia particolare giurata, Guardia volontaria o sia titolare di autorizzazioni o licenze regionali/ provinciali inerenti attività venatorie, faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta dei prodotti spontanei del bosco, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed è prevista la revoca definitiva del Decreto di Nomina o dell'autorizzazione.

**Art. 9 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri.**

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispone appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata e installa apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.

2. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere a darne comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali almeno sessanta giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine l'Ufficio competente per la tutela degli animali potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione entro sessanta giorni del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Dovrà altresì essere consentito all'Ufficio competente per la tutela degli animali, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.

#### **Art. 10 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.**

1. È consentito l'accesso degli animali domestici negli arenili e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune ad eccezione degli animali appartenenti a specie selvatiche.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
3. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.
4. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono

comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

#### **Art. 11 - Divieto di accattonaggio con animali.**

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a sequestro e successiva confisca, potranno essere affidati temporaneamente, per tutta la durata del sequestro e solo successivamente alla confisca o a titolo definitivo, dall'Ufficio competente per la tutela degli animali ad associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

#### **Art. 12 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.**

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.

#### **Art. 13 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.**

1. Nelle more dell'approvazione di legge regionale, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o

senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali. Tale divieto non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle attività di promozione delle adozioni di cani e gatti richieste dalle associazioni di volontariato animalista.

2. È vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. È vietato l'attendamento dei circhi con animali su tutto il suolo pubblico comunale. È consentito il passaggio e l'attendamento esclusivamente su terreni privati idonei, anche in ragione della destinazione urbanistica, ai circhi che rispettino i requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con Delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n° 150 del 07 Febbraio 1992 così come modificata dalla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 e successive modificazioni, ovvero le linee guida CITES 2006. I circhi devono trasmettere con 30 giorni di preavviso all'ufficio diritti animali la data dell'attendamento, affinché vengano garantiti dal comune i controlli sul trasporto, sulle attività di scarico e detenzione degli animali propedeutici all'autorizzazione. È revocata l'autorizzazione all'attendamento e sospesa l'attività per 30 giorni, ai circhi anche già attendati, se sanzionati per affissione abusiva o non in regola con eventuali sanzioni dovute. I circhi non in regola con il pagamento di eventuali sanzioni dovute all'amministrazione comunale competente, non possono essere autorizzati all'attendamento. Gli organi di controllo notificano prontamente all'ufficio diritti animali eventuali irregolarità o sanzioni comminate.
4. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi, la vendita di cani e gatti nei negozi e la detenzione di animali per conto vendita nei negozi.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### **Art. 14 – Smarrimento – Rinvenimento – Affidò**

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. Chiunque rinventa animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

#### **Art. 15 – Fuga, cattura, uccisione di animali**

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze dell'Ordine. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita con metodi eutanasici esclusivamente se sofferenti perché affetti da una patologia documentata incurabile con terapie chirurgiche o farmacologiche. La soppressione deve essere certificata dal veterinario che la effettua trasmettendo il certificato di morte con relative causali al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipale o convenzionati con il Comune potrà avvenire soltanto previo benestare dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.

4. Chiunque si è sanzionato ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo non può detenere animali a qualsiasi titolo. I medici veterinari liberi professionisti sanzionati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo soggiacciono alla chiusura dell'attività per un periodo di trenta giorni. L'Ufficio competente per la tutela degli animali provvederà a segnalare all'ordine dei veterinari ed al Servizio Veterinario Regionale (per violazioni degli operatori del servizio veterinario ASL) le inadempienze dei veterinari relative a quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

#### **Art. 16 – Pet therapy**

1. Il Comune di Labico promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.

**Art. 17 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.**

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione sentito il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell'evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.
2. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita, come anche la detenzione di animali per conto terzi.
3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.



5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti alla detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
7. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
8. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all' Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.
9. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
10. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
11. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti possono avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
12. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

#### **Art. 18 – Macellazione degli animali.**

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. È fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

#### **Art. 19 - Inumazione di animali.**

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda UsI competente per territorio.
2. Il Comune di Labico può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

#### **Art. 20 – Destinazione di cibo per animali**

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro e colonie feline, possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze

derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

#### **Art. 21 – Scelte alimentari**

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Labico viene garantita, a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali, uova da allevamento all'aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).

#### **Art. 22 – Associazioni animaliste e zoofile**

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
  - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
  - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

### **Titolo IV – CANI**

#### **Art. 23 - Attività motoria e rapporti sociali.**

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con

spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 25.

2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
3. Al fine di tutelarne il benessere, in deroga all'articolo 12 del Regolamento di Polizia Urbana, è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.

#### **Art. 24 - Divieto di detenzione a catena.**

1. È vietato detenere cani legati o a catena. È permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

#### **Art. 25 - Dimensioni dei recinti.**

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

#### **Art. 26 - Guinzaglio e museruola**

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambe i dispositivi.

2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate, entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy o per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

#### **Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.**

1. Ai cani muniti di guinzaglio o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.
2. È vietato l'accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.

#### **Art. 28 – Aree e percorsi destinati ai cani.**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

## **Art. 29 – Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti).**

1. I cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Labico, usando il guinzaglio e se del caso la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. I cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali e che pongano all'esterno dell'attività gli appositi ganci per poter legare l'animale.

## **Art. 30 – gestione dei cani e dei gatti randagi**

1. Il comune, qualora ne ricorrano le condizioni ha la facoltà gestire i cani randagi di docile indole attraverso la figura del cane libero accudito o del branco accudito:
  - a) Cane libero accudito: Il comune su proposta delle associazioni animaliste, dei comitati di quartiere o dei privati cittadini riconoscono e promuovono la figura del cane libero accudito, come presenza stabile all'interno della comunità. Gli animali devono essere vaccinati, sterilizzati, curati, protetti, alimentati e assicurati per eventuali danni a terzi, a cura del comune. Il richiedente ha l'onere della somministrazione degli alimenti e della pulizia del ricovero. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome del Comune e portare una medaglietta ben visibile legata ad un collare con i colori del comune di appartenenza, con i dati relativi all'Ufficio Competente e il recapito telefonico del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.
  - b) Branco assistito: I cani di docile indole in attesa di adozione, anche se radunati in branco e purché già abituati alla vita randagia, possono essere sterilizzati, curati, microchippati e reimmessi temporaneamente sul territorio a spese del Comune, anche senza il formale riconoscimento di cane libero accudito. Detta soluzione viene scelta quale alternativa temporanea al canile esclusivamente nei casi in cui il trasferimento in altri siti pregiudichi il benessere psicofisico degli animali o non sia disponibile una struttura ricettiva autorizzata. Gli animali devono comunque essere rilasciati solo a carattere temporaneo e in zone scarsamente popolate, purché accuditi da privati o Associazioni. I comuni provvedono al sostentamento delle

spese per l'acquisto di cibo, dispongono con i servizi veterinari le necessarie cure e provvedono a tutelare gli animali da violenze o avvelenamenti per tramite di appositi servizi di vigilanza e/o delle forze di polizia locali.

Tanto nella figura del cane libero accudito quanto nella figura del branco assistito, i cittadini in accordo con il comune realizzano ricoveri di modeste dimensioni (cuccia e tettoia) autorizzati per tramite di determina dell'Ufficio Tecnico competente, non assoggettabile al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Qualora non ricorrano le condizioni sopraccitate i cani devono essere ricoverati in canili pubblici o privati convenzionati.

2. Il comune provvederà, ove compatibile con gli obiettivi generali dell'Amministrazione, alla costruzione di un canile/oasi felina facente funzioni sanitarie e di mantenimento. Il regolamento di tale struttura sarà oggetto di apposito atto deliberativo prima dell'entrata in funzione della stessa.

#### **Art. 31 – Raccolta deiezioni**

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.
2. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

### **Art. 32 – Centri di addestramento-educazione**

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

### **Art. 33 – Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione**

1. L'Ufficio competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o convenzionato o con garante un'Associazione riconosciuta di volontariato animalista, a persone che diano garanzia di buon trattamento. Per tale pratica l'Ufficio competente per la tutela degli animali adoterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Lazio.



## **Titolo V – GATTI**

### **Art. 34 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.**

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo con più di due gatti, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

### **Art. 35 - Tutela dei gatti liberi.**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

### **Art. 36 - Compiti dell'Azienda USL.**

1. L'Azienda USL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed associazioni animaliste all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

### **Art. 37 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita

attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.

3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 38 - Colonie feline.**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

#### **Art. 39 - Alimentazione dei gatti.**

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

## **Titolo VI – CAVALLI**

### **Art. 40 - Principi distintivi**

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. È fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri;
4. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
5. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
6. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta,

nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario Azienda Usl verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.

## **Titolo VII – AVIFAUNA**

### **Art. 41- Detenzione di volatili.**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. È fatto divieto di mettere uccelli in voliere di grandezza tale di impedire il volo e/o l'apertura di entrambe le ali contemporaneamente. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
  - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del trenta per cento.
3. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie, mantenute all'aperto, una tettoia che copra, almeno, la metà della parte superiore.
4. È fatto divieto:
  - a) di lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
  - b) di strappare, tagliare le penne, salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti, per iscritto, la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

c) di amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o di forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale in casi di cessione ad altri;

d) di mantenere volatili legati al trespolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti in viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

#### **Art. 42 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica**

1. È fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. Sono in particolare protetti i nidi del centro storico cittadino. Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base ad autorizzazioni comunali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

2. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali

4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente

Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

5. È vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.
6. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalla Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.
7. È vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.
8. È vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.
9. È vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio.
10. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 9, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali
11. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
  - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
  - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;

c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle

case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;

d) tutti i crostacei di specie autoctone;

e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati

dulciacquicoli e terragnoli;

f) l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroteri di

specie autoctone.

## **Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 43- Detenzione di specie animali acquatiche**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.

### **Art. 44 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate

### **Art. 45 – Divieti.**

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 44;
- b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
- d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
- e) tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

## **Titolo IX – ANIMALI ESOTICI**

### **Art. 46 – Tutela degli animali esotici**

1. Ai sensi della legge regionale n.89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.



3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuto a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitaria locale territoriale competente.
9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.

13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda USL accertare:
- a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
  - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

#### **Art. 47 -Commissione Comunale Diritti degli animali**

1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento. A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:

- Il Sindaco o suo Delegato;
- Il Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;
- Un rappresentante delle associazioni animaliste operanti sul territorio nazionale.
- Un rappresentante delle associazioni animaliste di volontariato operante a livello locale e regionale.
- Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste
- Un rappresentante dell'Ufficio Diritti degli animali (UDA)

2. La Commissione di cui sopra, ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge. La Commissione si riunisce obbligatoriamente almeno una volta ogni due mesi.

## **Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 48 - Sanzioni.**

1. In concorso con eventuali ipotesi penalmente rilevanti, chiunque commette una violazione degli articoli 5, 10, 14, 15 comma 1), 16, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 39, del presente Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali aumentando l'importo di 50,00 euro per ogni animale coinvolto nelle violazioni.
2. In concorso con eventuali ipotesi penalmente rilevanti, chiunque commette una violazione degli articoli 6 lettere b) d) f) i) j) k) m) n) r), 9, 24, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 del presente Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 300,00 ad euro 900,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali, aumentando l'importo di 50,00 euro per ogni animale coinvolto nelle violazioni.
3. In concorso con eventuali ipotesi penalmente rilevanti, chiunque commette una violazione degli articoli 6 lettere a) c) e) g) h) L) o) p) q) s) t) u) v) w) x) y), 7, 8, 11, 12, 13, 15 comma 2) 3) e 4), 17 e 18, 48 comma 6 e 7, del presente Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 650,00 ad euro 3.900,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali, aumentando l'importo di 50,00 euro per ogni animale coinvolto nelle violazioni.

4. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario – dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza o in affido temporaneo a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, purché diano garanzia di buon trattamento dell'animale. Dopo la confisca, l'animale viene consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
  
5. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di vendita, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.
  
6. Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 D.p.r 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino di divieto di detenzione di animali a chiunque:
  - a) sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali;
  
  - b) rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o non ritiri l'animale fuggito e poi catturato, dal canile/oasi felina comunale;
  
  - c) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli articoli

544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004;

- d) nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c).
- e) nei casi di sanzione amministrativa per illeciti di cui al precedente articolo 48 comma 3

Senza pregiudizio per l'azione penale, il Comune che ha emesso il provvedimento può provvedere al sequestro amministrativo degli animali, perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli art.li 13 e 20 legge 689 del 1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di successive inottemperanze al divieto medesimo. Il Comune predispone quindi un apposito servizio per:

- a) l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di imperatività, ed esecutorietà;
- b) la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività commerciale per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari nei casi previsti dalla lettera c) d) qualora il soggetto sia titolare di una struttura di cui all'articolo 28.
- c) il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.
- d) la predisposizione di un registro degli allevatori di cani e gatti autorizzati e presenti sul territorio.
- e) Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui alle lettere a) b) c) d) e) sono prontamente disponibili alle forze di polizia, agli organi di controllo, alle associazioni animaliste ed alle guardie zoofile.

7. Il Comune provvede entro 24 mesi dall'approvazione della presente legge, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le attività

che prevedono il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali anche in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere. Ai gestori delle strutture fuori norma, il comune dispone una diffida con carattere di imperatività, ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni. Nei casi di irregolarità strutturali, non potendo essere eseguiti lavori nelle porzioni ove insistono gli animali, la diffida è sempre seguita da provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sanitaria, sgombero degli animali e chiusura totale o parziale delle strutture da regolarizzare. Il comune per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari provvede con proprio provvedimento motivato al sequestro della struttura, alla revoca permanente dell'autorizzazione sanitaria, allo sgombero degli animali ed alla chiusura totale o parziale delle strutture che:

- a) non adempiano alla regolarizzazione secondo i termini previsti nella diffida;
- b) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregolarità nella detenzione degli animali, nella gestione o nei requisiti strutturali o sanitari minimi, accertate dal comune o da altro organo di controllo o vigilanza.

Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il comune assicura la gestione delle strutture e degli animali sul posto per tramite di un proprio custode differente dal gestore originario o del custode giudiziale preposto dall'autorità giudiziaria.

8. Il comune ad eccezione delle attività di addestramento, richiede preventivamente all'apertura di attività prevedano il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, importazione e custodia di animali una idonea fideiussione proporzionata al numero di animali detenuti e censiti annualmente, utilizzabile dall'amministrazione comunale ai fini del mantenimento e cura degli animali detenuti, nei casi in cui il gestore sia impossibilitato al mantenimento degli animali o privato per causa di provvedimenti amministrativi o giudiziari, della materiale disponibilità della struttura e/o degli animali. L'importo di tale fideiussione è successivamente individuato con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.
9. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione

capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

10. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato al finanziamento dell'Ufficio Diritti Animali Comunale.

#### **Art. 49 - Vigilanza.**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASL, Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato, ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.
2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
3. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus.

#### **Art. 50 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili.

#### **Art. 51 - Norme transitorie**

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente

stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Le previsioni dell'articolo 21 per quanto riguarda le uova d'allevamento all'aperto e per la scelta alimentare vegan sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.